

## PROVINCIA DI RIMINI

### REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016

---

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 (pubblicato in G.U. del 19 aprile 2016) e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

#### Art . 1

### CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI TECNICHE – AMBITO LAVORI

#### *1.1. Quantificazione del fondo incentivante*

Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. in data 18 aprile 2016, n. 50, svolte dai dipendenti pubblici, è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività di programmazione della spesa per gli investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori, di collaudo (tecnico amministrativo, funzionale e di collaudo statico).

#### *1.2. Graduazione del fondo incentivante*

La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

A) nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc.):

- 1) con importo superiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore): percentuale del 1,8%;
- 2) con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e pari

- o superiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,90%;
- c) con importo inferiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 2,0%;
- B) nuove opere e lavori puntuali (scuole, impianti sportivi, uffici, ecc.):
  - 1) con importi superiori alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore: percentuale del 1,8%;
  - 2) con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e pari o superiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,9%;
  - 3) con importi inferiori a Euro 1.000.000,00: percentuale del 2,0%;
- C) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali:
  - 1) con importi pari o inferiori ad Euro 1.000.000,00: percentuale del 2,0%;
  - 2) con importi superiori a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,80%.

### ***1.3. Opere e lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione***

I compensi vengono riconosciuti per i lavori ed opere, compresi gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'Ente.

### ***1.4. Modalità di definizione del fondo incentivante***

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle singole opere e lavori, corrispondente alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'appalto, iva esclusa, sarà inserito, già a partire dal progetto di fattibilità tecnica-economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione (purchè gli stessi contengano tutti gli elementi previsti per il livello omesso), nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, dovrà comprendere anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e andrà a confluire nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1 del presente regolamento.

### ***1.5. Modalità di destinazione del fondo incentivante***

L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 1, comma 1 del presente regolamento sarà ripartito tra i soggetti deputati alle attività di programmazione della spesa per gli investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo, di collaudatore

statico (ove necessario), nonché tra i loro collaboratori.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

#### ***1.6. Disciplina per l'incentivazione delle varianti***

Le varianti non conformi all'articolo 106, comma 1, del D.Lgs 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso relativo soltanto se comportino opere aggiuntive. Il compenso in questo caso è calcolato sull'importo delle nuove somme. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016).

#### ***1.7. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro***

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

<b>Prestazione</b>	<b>%</b>
1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori	30
2) Programmazione della spesa per investimenti	2
3) Verifica preventiva dei progetti	5

4) Predisposizione e controllo delle procedure di bando	8
5) Direzione lavori e collaboratori	40
6) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione,	8
7) Collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	7
<b>Totale</b>	<b>100</b>

### ***1.8. Atti esclusi dall'incentivazione per funzioni tecniche***

Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gli atti di pianificazione generale o particolareggiata finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche.

## **Art. 2**

**CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER  
INCENTIVARE LE FUNZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 102 c. 6 e 113 c 3 DEL D.Lgs.  
50/2016**

### **AMBITO SERVIZI E FORNITURE**

#### ***2.1. Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate***

Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 102 e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e sue s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione). Possono essere incentivate le prestazioni relative a servizi e forniture i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e sue s.m.i., nonché i servizi e le forniture che vengono acquisite attraverso le Centrali di committenza; in quest'ultimo caso l'aliquota relativa alle prestazioni di cui al punto 3 della tabella indicata al comma 5 (predisposizione e controllo delle procedure di bando) viene ridotta del 50%.

#### ***2.2. Graduazione del fondo incentivante***

La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dei servizi e delle forniture da acquisire:

- 1) importo pari o inferiore ad € 135.000,00: percentuale dello 2%;
- 2) importo compreso tra € 135.000,00 ed € 209.000,00: percentuale dello 1,8%;
- 3) importo pari o superiore a € 209.000,00 e inferiore a 1.000.000,00: percentuale dello 1,5%;
- 4) importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e inferiore a 2.000.000,00: percentuale dello 1,0%;
- 5) importo pari o superiore a € 2.000.000,00 e inferiore a 4.000.000,00: percentuale dello 0,5%;
- 6) importo pari o superiore a € 4.000.000,00 e inferiore a 5.000.000,00: percentuale dello 0,3%;
- 7) importo pari o superiore a € 5.000.000,00: percentuale dello 0,1%;

### ***2.3. Modalità di definizione del fondo incentivante***

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, sarà quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso dovrà comprendere anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e andrà a confluire nel fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del presente regolamento.

### ***2.4. Modalità di destinazione del fondo incentivante***

L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 2 comma 1 del presente regolamento, viene ripartito tra il RUP ed i soggetti deputati alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando, alla direzione dell'esecuzione e alla verifica di conformità.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini

formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

***2.5. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro***

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

**A) FORNITURE**

<b>Prestazione</b>	<b>%</b>
1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori	35
2) Programmazione della spesa (solo per investimenti)	2
3) Predisposizione e controllo delle procedure di bando	15
4) Direzione dell'esecuzione	28
5) Verifica di conformità	20
<b>Totale</b>	<b>100</b>

**B) SERVIZI**

<b>Prestazione</b>	<b>%</b>
1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori	35
2) Programmazione della spesa (solo per investimenti)	2
3) Predisposizione e controllo delle procedure di bando	15
4) Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità	48
<b>Totale</b>	<b>100</b>

Le prestazioni del Direttore dell'esecuzione potranno essere compensate solo ove corrispondano a quelle previste dalle Linee Guida approvate in materia da ANAC.

**Art. 3**

**PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI**

**INCENTIVANTI**

**AMBITO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Di norma le attività incentivate con il fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs 18 aprile

2016, n. 50 sono svolte con personale interno, salvo motivate eccezioni.

### ***3.1. Individuazione del gruppo di lavoro***

Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura i responsabili di procedimento, prima dell'avvio dell'attività, individuano con specifico provvedimento:

a) nel caso di lavori:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di verifica dei progetti, di progettazione, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e di collaudo e le modalità di valutazione in caso di ritardato adempimento;
- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamentari in materia;

b) nel caso di servizi e forniture:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione ed i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture.

Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà comunicare, previa motivazione, il nuovo team.

Tali provvedimenti sono comunicati al Dirigente del Servizio interessato e al responsabile in materia di organizzazione.

I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività.

I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.

Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle prestazioni eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione della determina a contrarre o

all'avvio della procedura di gara. In questo caso, nell'ambito dei Lavori, le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori (prestazione 1) saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante, mentre resta intera la percentuale per la Programmazione della spesa (prestazione 2), la Verifica preventiva dei progetti (prestazione 3) e la predisposizione e controllo procedure del bando (prestazione 4). Similmente nell'ambito dei servizi e forniture.

### ***3.2. Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo***

Ai sensi dell'articolo 113 comma 3 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economia. Ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura minima del 50% dell'aliquota prevista per la prestazione.

### ***3.3. Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro***

Eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto a quanto previsto nelle tabelle sono consentite in ragione della peculiarità di particolari fasi dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura da realizzare. A tal fine il dirigente provvede con disposizione motivata su proposta del responsabile del procedimento:-

### ***3.4. Disciplina delle attività svolte in forma "mista"***

Nel caso di attività svolte in forma "mista" (ovvero con figure interne ed esterne) ai fini della determinazione dell'importo del compenso spettante al personale, l'incentivo viene quantificato in misura proporzionale all'incidenza percentuale del valore delle opere o dei lavori/servizi/forniture oggetto di incarico a professionisti esterni, rispetto al valore complessivo dell'opera o del lavoro/servizio/forniture. Qualora intere fasi vengano svolte esternamente l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata nelle tabelle precedenti, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione



medesima, incrementano la quota del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al presente Regolamento.

### ***3.5. Violazione degli obblighi previsti dalla Legge o dal Regolamento***

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dal Regolamento o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

### ***3.6. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione. AMBITO LAVORI***

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile che va dal 5% al 100% da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del DLgs. 50/2016 (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al responsabile del procedimento, all'ufficio della direzione dei lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente rispetto all'incremento del costo.

### ***3.7. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione. AMBITO SERVIZI E FORNITURE***

Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità

collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile che va dal 5% al 100% dell'incentivo riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e suoi collaboratori, da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione.

### ***3.8. Principi delle modalità di individuazione del gruppo di lavoro***

Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D.Lgs. 50/2016 l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

## **Art. 4**

### **MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO**

#### ***4.1. Procedura di liquidazione***

La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite all'incentivo per funzioni tecniche agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.

#### ***4.2. Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole prestazioni***

La liquidazione dell'incentivo, in relazione alle prestazioni svolte, avviene:

##### **A) AMBITO LAVORI:**

- prestazione di: programmazione della spesa per investimenti (2), verifica preventiva dei progetti (3), predisposizione e controllo delle procedure di bando (4) compiti del RUP relative alle predette prestazioni (1), la liquidazione è effettuata successivamente all'approvazione della determina di aggiudicazione. Qualora non si pervenga all'aggiudicazione, la liquidazione avverrà successivamente all'approvazione della determina a contrarre, alla data di pubblicazione del bando o della lettera invito.
- prestazione di : direzione lavori (5), collaudi ( 6,7), compiti del RUP relativi alle predette prestazioni (1), la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi.

**B) AMBITO FORNITURE E SERVIZI:**

- la liquidazione viene fatta a cadenza annuale a seguito della dichiarazione di conformità della fornitura o del servizio rilasciata dal RUP. Per le acquisizioni di servizi, qualora non si arrivi all'approvazione della determina di aggiudicazione, le fasi già svolte saranno incentivate avendo a riferimento la data di approvazione della determina a contrarre, la data di pubblicazione del bando o della lettera invito.

***4.3. Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro***

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera o lavoro.

***4.4. Modalità di rendicontazione.***

Le schede riferite all'incentivo per funzioni tecniche dovranno essere presentate all'Ufficio personale per gli adempimenti conseguenti, in tempo utile per permettere la liquidazione.

**Art.5**

**Limite individuale ai compensi da corrispondere**

L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 6**

**Informazione e confronto**

L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come

previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

## **Art. 7**

### **Copertura assicurativa**

L'Amministrazione garantisce a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, della direzione lavori e del collaudo di opere o di lavori pubblici (indipendentemente dal fatto che l'attività sia oggetto di incentivazione) sia la specifica copertura prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici (articolo 24 comma 4 del D.Lgs 50/2016) sia la copertura assicurativa, relativa alla responsabilità per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di competenza.

L'Amministrazione garantisce altresì la copertura assicurativa nei confronti dei dipendenti addetti alle attività di commissario di gara.

L'Amministrazione provvede al rimborso delle spese di iscrizione all'Ordine Professionale nei confronti dei dipendenti che rivestano ruoli per i quali è richiesta la stessa.

## **Art. 8**

### **Disposizioni transitorie e finali**

#### ***8.1. Ambito di applicazione del presente regolamento***

Il presente Regolamento si applica:

- ai progetti di opere e lavori pubblici ricompresi nel Piano Annuale delle Opere Pubbliche degli anni 2016 e seguenti e approvati successivamente al 19/04/2016;
- alle attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi le cui procedure di bando siano state pubblicate successivamente al 19/04/2016;

#### ***8.2. Periodo transitorio***

Attesa la novità della materia, la prima liquidazione degli incentivi di cui al D.Lgs. 50/2016 verrà effettuata successivamente al primo semestre 2017 per evitare di incorrere in errori e al fine di testare la correttezza delle disposizioni alla luce degli orientamenti che matureranno.

#### ***8.3. Ambito di applicazione delle discipline precedenti***

Resta inteso che per le opere e lavori per i quali la prima fase di progetto sia stata approvata anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (19 aprile 2016) anche se le attività di direzione lavori o collaudo siano state svolte a decorrere dal 19 aprile 2016, continuerà ad essere applicato il regolamento precedente.

#### ***8.4. Disposizione finale***

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.